



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

Ordinanza n. 456 del 30 novembre 2009.

OGGETTO: Disciplina di orari e deroghe alla chiusura domenicale e festiva ex art.55 Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio.

IL SINDACO

Visto

il Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Europea artt. 49, 50 lett.b) di libera prestazione dei servizi all'interno della CE;

la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, GUUE 27 dicembre 2006, cosiddetta Bolkestein, relativa ai servizi del mercato interno;

la Costituzione agli artt.3, 41, 117 e 118;

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, G.U. n. 95, 24 aprile 1998, Supplemento Ordinario, cosiddetta Legge Bersani, artt.11,12;

il Decreto legislativo 18-08-2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, art.50, commi 1,4,7;

la Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, B.U.R. n. 106, 13 novembre 2009, art.55;

Corte cost. 14-12-2007 (06-11-2007), n. 430; Consiglio di Stato, sez. V, 05-05-2009, n. 2808; T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione I, Ordinanza 25 marzo 2009, n. 287; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sentenza 21 maggio 2009 nn.397, 398;

la Segnalazione Antitrust 16-24 ottobre 2008, AS480, come pure la relazione annuale Antitrust 2009 (distribuzione commerciale) del 16/6/09;



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

Premesso che

in data 24 novembre 2009 l'Assessore al Commercio in ottemperanza all'art.55 Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, ha incontrato le associazioni sindacali e di categoria, le quali hanno peraltro comunicato il calendario delle aperture domenicali 2010, come depositato l'indomani al prot.n.27666, consistente nel numero di 26 (ventisei) festività: 3,10,17 gennaio; 14 febbraio; 28 marzo; 18 aprile; 2 maggio; 6,13,20,27 giugno; 4,11,18,25 luglio; 1,8,22,29 agosto; 5 settembre; 31 ottobre; 28 novembre; 5,8,12,19 dicembre;

infatti se con l'art.15 al co.1 L.R. Marche n.26/99 le deroghe non potevano superare il numero massimo di ventiquattro giornate annue, elevabili a ventotto previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, all'art.55 co.5 del nuovo T.U. Commercio Marche si scende a ventitre giornate annue, elevabili a ventisei, previo accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

nei giorni scorsi la Giunta Regionale ha però individuato il periodo dei saldi dal 2 gennaio al 1 marzo, quindi dal 7 luglio al 30 settembre 2010, dove corrono rispettivamente 9 e 12 domeniche per un totale di 21, nelle quali sarebbe opportuno riconoscere la libertà di commercio degli esercenti, pena l'evidente contraddizione con il tentativo della Regione Marche stessa di stimolare i consumi addirittura anticipando i saldi fino a stravolgerne la natura;

l'Istituto nazionale di statistica comunica che nel mese di settembre 2009 le vendite al dettaglio sono scese dello 0,1% in settembre, contro il +0,1% di agosto: su base annua si registra un calo dell'1,6%;

il Codacons in data 11/9/09 ha quindi proposto le aperture domenicali e festive libere, quale strumento immediato per combattere la recessione economica e rilanciare l'economia, creando ricchezza e incentivando consumi, che altrimenti non si farebbero;

Cermes - Università Bocconi di Milano ha presentato nell'aprile 2009 un rapporto di ricerca su "Le aperture domenicali e festive nella distribuzione moderna", esaminando l'anno 2008 e comparando i dati con una precedente propria ricerca del 2006 dove, tra le altre, ipotizzando un numero di 16 aperture domenicali e festive dei negozi, semplicemente raddoppiandole e quindi portandole a 32 si avrebbe una crescita nazionale dei consumi di 3,96 miliardi di euro (+1,79% rispetto ai 220,9 miliardi del 2008), corrispondente allo 0,25% del Pil;



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

la ricerca Cermes - Università Bocconi di Milano aprile 2009 evidenzia anche la forte richiesta dei consumatori per le aperture nei giorni festivi sul presupposto che nella società contemporanea, in particolare per le donne lavoratrici e gli occupati fino a 44 anni, il tempo libero viene a incidere sulle dinamiche di mercato per acquisti come per vendite quale servizio utile al consumatore, cui si consente una migliore gestione del proprio tempo e un acquisto più ragionato e consapevole, fino a determinare un aumento delle possibilità di occupazione lavorativa;

l'apertura domenicale e festiva sistematica e/o regolare stimola maggiormente i consumi che non l'apertura straordinaria e/o a spot per quanto questa possa essere oggetto di una attenta e mirata informazione alla clientela;

l'apertura domenicale e festiva è ancor più redditizia se contestualmente si organizzano eventi di intrattenimento e di attrattiva;

il CCNL Commercio rinnovato il 18 - 23 luglio 2008 da Confcommercio, Confesercenti, Uiltucs (Uil) e Fisascat (Cisl), dispone che la domenica e le festività sono normali giorni di lavoro con la peculiarità che i lavoratori devono assicurare la presenza al 30% del totale delle domeniche lavorative, ciò con garanzia obbligatoria di turnazione da parte del datore di lavoro, che deve pure conferire una maggiorazione di salario pari al 30%;

Considerato che

con l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della Costituzione, la materia "commercio" è divenuta di competenza esclusiva delle regioni a statuto ordinario, fermo restando però i vincoli derivanti a) dalla Costituzione, nella sua parte I come pure quelli posti dall'art.117, specie co.2 lett.e) tutela della concorrenza, e b) dall'ordinamento comunitario, fra i quali vi rientrano pure le norme a tutela della concorrenza nei mercati e della libera prestazione di servizi, come quelli c) posti dai principi generali dell'ordinamento;

l'art.55 della Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, pratica una politica commerciale per rendite di posizione che falsano il mercato all'interno di una medesima cittadina, a tacere poi di una stravagante difformità di trattamento in favore di comuni montani a dispetto di quelli costieri, dove tipicamente si registrano le maggiori dinamiche commerciali;

l'art.55 della Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, è quindi disciplina di divieto di commercio afferente le domeniche e le festività con previsione di eccezioni prive di giustificazione dal fondamento oggettivo e dettate da zonizzazioni o suddivisioni frutto di astratte e quindi fittizie ripartizioni territoriali, rappresentando con ciò una



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

tipica restrizione normativa all'esercizio egualitario dell'attività di impresa e alla libertà di concorrenza nei servizi privati con detrimento della libertà di commercio, quale sostegno al mantenimento del reddito delle famiglie dei lavoratori;

II

la legislazione vigente in materia di commercio prevede che alle regioni spettano i compiti di indirizzo e di programmazione generale, mentre i comuni attuano la pianificazione locale e sono titolari delle potestà amministrative relative alla ricezione delle comunicazioni e al rilascio delle autorizzazioni;

il Codice delle Autonomie, disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre 2009, per il principio di sussidiarietà verticale prevede che le funzioni amministrative vengano attribuite all'ente più vicino ai bisogni dei cittadini e quindi al Comune;

l'art.55 della Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, non solo fa scomparire la previsione di cui già all'art.15 co.4 L.R. Marche n.26/99, dove i Comuni di fatto, conoscendo manifestazioni di particolare rilievo, potevano ampliare il numero delle domeniche di apertura in deroga, ma addirittura, previa diffida, prevede l'avocazione alla Regione dei poteri comunali di disciplina di orari e deroghe;

III

la disciplina del commercio contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - la quale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, e sulla tutela della concorrenza e del mercato, nel rispetto della legge 10 ottobre 1990, n. 287 -, prevede all'art.12 co.1 che nei "comuni ad economia prevalentemente turistica" si può liberamente non osservare l'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali;

l'art.55 della Legge regionale MARCHE 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio, non disciplina la fattispecie di "comuni ad economia prevalentemente turistica";

Ritenuto che

la crisi socioeconomica attuale è estremamente grave;



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

la città di Porto San Giorgio fonda la sua economia principalmente sul turismo - essendo nella provincia di Fermo la città notoriamente con il maggiore numero di alberghi e pensioni -, sul commercio e sui servizi;

per superare l'attuale crisi socioeconomica è necessario il realizzarsi di due condizioni fondamentali quali la tenuta dei consumi e del mercato del lavoro;

la libertà di lavoro domenicale è strumento democratico utile a conseguire le predette condizioni;

ORDINA

gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa:

1. possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere;
2. dal 1 aprile al 30 settembre e dall'ultima domenica di novembre fino al 10 di gennaio, possono esercitare l'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore con esonero dal rispetto del suddetto limite di tredici ore giornaliere;
3. sono liberi di non osservare la chiusura domenicale e festiva;
4. sono liberi di osservare mezza giornata di chiusura infrasettimanale e ciò preferibilmente il giorno successivo alla domenica o alla festività in cui non si è osservata la chiusura;
5. devono rimanere chiusi nei seguenti giorni: a) 1° maggio; b) 25 aprile; c) 25 dicembre; d) 26 dicembre; e) 1° gennaio; f) Pasqua.

Si dispone che tale ordinanza venga comunicata all'Ill.mo Sig. Prefetto, alla Giunta Regionale Marche, nonché ai Sindaci dei comuni costieri correnti da San Benedetto del Tronto a Civitanova Marche inclusi in quanto afferenti il medesimo bacino commerciale per eventualmente concertare entro e non oltre il 15 dicembre prossimo venturo la disciplina delle deroghe domenicali e festive.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto ordinato.

Il Sindaco di Porto San Giorgio

Avv. Andrea Agostini